

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 51

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, IANNIELLO, PISANU, MANCINI VINCENZO,  
PERRONE**

*Presentata il 7 luglio 1976*

### Conseguimento del diploma di dentista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci accingiamo a presentare una nuova proposta di legge per la disciplina della professione di dentista, dopo la notevole quantità di progetti che sono stati presentati nel corso di oltre cinquant'anni, e precisamente dalla emanazione della legge 31 marzo 1912, n. 298 che riconfermava il divieto di esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria senza laurea in medicina e chirurgia.

Il numero veramente imponente dei progetti sta a dimostrare che da tutti è sentita la necessità di una nuova regolamentazione, che corrisponda alle effettive esigenze della popolazione e tenga conto non solo dello stato di fatto, ma anche delle rimarchevoli ripercussioni, che si avranno, fra non poco, quando anche l'Italia dovrà adeguarsi ai suggerimenti del Consiglio della Comunità economica europea.

È certo che nel nostro paese per effetto del regio decreto 24 aprile 1890, con il quale venne introdotto l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, non si è potuto formare un corpo di odontoiatri capace,

per numero e competenza, di soddisfare i bisogni della popolazione.

La insufficienza numerica e qualitativa permette l'esercizio di tale professione anche a coloro che non hanno un'adeguata preparazione specialistica.

Non sono rari i casi di medici che offrono i loro nomi a studi dentistici, esercitati esclusivamente da odontotecnici, alle volte nemmeno diplomati.

Ne deriva una situazione di illegalità, di disordine, di scadente livello tecnico.

Il tutto con grave danno della popolazione, che riceve prestazioni inadeguate. Negli ultimi tempi si è verificato un aumento esorbitante del costo delle prestazioni e, conseguentemente, si è affermato un irrefrenabile esercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte di elementi privi di valido titolo giuridico.

Perché tale deprecabile situazione?

L'opera dell'odontoiatra, per il prezzo, è inaccessibile alle classi più povere. Il numero è tanto limitato da non soddisfare le richieste sempre più elevate.

L'esercizio abusivo della professione da parte di pratici non è stato mai seriamente scoraggiato.

Infatti la legge 6 maggio 1928, n. 1074, che colpisce, con un provvedimento amministrativo molto drastico, quale la confisca del materiale, l'abusivo ed il medico prestanome, si è dimostrata inidonea all'eliminazione dell'abusivismo tanto che il fenomeno non solo non si è affievolito ma anzi si è sviluppato.

Il 25 marzo 1948 l'allora Vicepresidente del Consiglio onorevole Saragat presentava un progetto di legge per la sistemazione giuridica dei dentisti pratici, ed il 25 giugno 1948 ad iniziativa dei deputati Bonfantini e Tambroni veniva presentata una proposta di legge per il riconoscimento della abilitazione giuridica ad alcune categorie di dentisti pratici. Altre ne sono seguite, ma nessuna ha ottenuto l'approvazione.

Pur non sussistendo dati probatori precisi che potrebbero essere rilevati con una indagine sulle modalità con cui viene svolto il servizio odontoiatrico nelle città e nei piccoli comuni del nostro paese, è noto che questa assistenza sanitaria è completamente carente per la deficienza di personale specializzato. A questa carenza non si può certamente supplire con il rimedio prospettato da alcune parti che consigliano la costituzione di una facoltà di odontoiatria che comporterebbe la perdita di tempo prezioso, e che si dimostra fin dal suo nascere mal sicura, non essendo certamente consigliabile per lo studente affrontare un numero di anni di studi universitari per una professione limitata nel suo esercizio.

Si potrebbe, invece, addivenire ad una controllata sanatoria, come avvenne con il decreto-legge 31 marzo 1912, n. 298, e nel contempo provvedere alla formazione di nuovi professionisti con la istituzione di una scuola universitaria, di corso biennale, cui possano accedere i diplomati maturi di professione odontotecnica, e che abbia per fine l'insegnamento della disciplina, nelle sue basi medicobiologiche e nelle sue applicazioni pratiche.

Si otterrebbe la figura di un diploma universitario, per l'abilitazione della professione del dentista, ben distinta da quella medico-chirurgica dell'odontoiatra.

La formazione di un professionista abilitato alla cura dei denti e maggiormente alla protesi dentaria è quanto mai giustificata dalla impellente necessità di poter disporre di professionisti dotati di preparazione scientifica e pratica adeguata, sicché il loro incremento renderebbe impossibile per l'avvenire l'esistenza dell'abusivismo.

D'altra parte in tutto il mondo i dentisti non sono medici-chirurghi. Non è novità l'affermare che l'odontoiatria è stata elevata al rango di professione per il merito degli odontoiatri.

Il medico non può costruire la protesi, né è in condizione di correggerla senza l'aiuto del tecnico, che dai primi anni della sua vita scolastica ha disposto la propria mano a quel lavoro. M. George Willain, presidente della federazione internazionale dentaria, in uno studio *Conseguenze dell'obbligo del dottorato in medicina sul reclutamento dei dentisti* ci offre materiale sufficiente per la soluzione del problema:

« Nei paesi in cui gli studi integrali in medicina sono richiesti per l'esercizio dell'arte dentaria, il numero dei dentisti è troppo poco numeroso per assicurare le cure della popolazione. La conseguenza di un reclutamento insufficiente è l'insorgere dell'esercizio illegale intensivo. In base alla legge dell'offerta e della domanda ad un piccolo numero di professionisti corrispondono onorari troppo elevati per la maggioranza della popolazione la quale ricerca allora presso l'illegale degli onorari meno onerosi. Vi sono in certi paesi (compresa l'Italia) più dentisti illegali che dentisti regolari. L'azione giudiziaria è inoperante contro questi numerosi illegali divenuti necessari e si è costretti a tollerarli. Questa conseguenza diviene allora una causa supplementare nel reclutamento dei dentisti, e la legge e i regolamenti devono intervenire per accordare a questi illegali, dentisti di fatto, il diritto legale di esercizio ».

Bisogna creare anche in Italia il rapporto esistente nelle altre nazioni europee di un dentista ogni tremila abitanti.

È un'esigenza che la popolazione richiede con insistenza e con priorità, stante la diffusione della carie e delle altre malattie dentarie. E per giungere a tanto non si può, e non si deve, sopprimere una grossa schiera di esercenti, che allo stato sono da considerarsi benemeriti, senza che si sia provveduto alla formazione di altro personale non medico ma preparato all'esercizio della dentistica.

La sistemazione giuridica dei dentisti pratici è una questione contingente, mentre la questione principale è quella di assicurare alle masse lavoratrici una assistenza odontoprotesica capace, economica ed estensiva al massimo possibile, e di mettere ordine nel settore sanitario dell'odontoiatria e protesi dentaria, dando ad ognuno il suo giusto posto, all'odontoiatra, al dentista, all'odontotecnico.

Ma la nostra sollecitazione dell'approvazione di una legge istitutiva della attività di « dentista » è secondata dalla « proposta di direttive relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di dentista del Consiglio delle comunità europee ».

A pagina 97 delle proposte presentate dalla Commissione al Consiglio viene affermato: articolo 2: « La presente direttiva si applica alle attività non salariate di dentista. Il Trattato ed i programmi generali riguardano più frequentemente attività che non siano professioni. La nozione di attività deve quindi prevalere su quella di professione. D'altronde, la professione costituisce un insieme sociologico che non sempre è facile né auspicabile dissociare; se all'articolo 57 paragrafo 3 il redattore del Trattato ha inteso " le professioni mediche " d'altronde ha esso stesso menzionato all'articolo 60 le attività delle libere professioni ».

È per questo motivo che, per il campo di applicazione della presente direttiva, si è scelta la espressione « attività non salariate di dentista » che antepone la nozione di attività senza peraltro escludere, con il riferimento al dentista, la nozione di professionista.

Per quanto riguarda l'Italia, le attività che formano oggetto della presente direttiva, allo stato attuale della legislazione, vengono esercitate da medici, eventualmente specialisti in odontostomatologia.

Le proposte di direttive prevedono, per i professionisti non medici degli altri Stati membri, nella fattispecie « i dentisti », la possibilità di esercitare un esame complementare e con un titolo *ad hoc* che l'Italia deve istituire.

Nella proposta di direttive concernente il coordinamento (vedi *Gazzetta ufficiale* 16 gennaio 1962, n. 2, pagine 36-62) delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività non salariate di dentista, il Consiglio delle comunità europee stabilisce il campo d'attività dei dentisti per la loro abilitazione alla diagnosi ed alla cura delle malattie dei denti, della bocca e delle mascelle, e né riconosce i diplomi, i certifi-

cati ed altri titoli di dentista rilasciati da detti Stati membri.

Nei consideranda della stessa direttiva è peculiare l'osservazione:

« ...riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista... ».

« ...riguardano la creazione in Italia di un ciclo di formazione universitaria per il dentista, un titolo *ad hoc* ai dentisti che abbiano superato un esame complementare tale da ravvicinare la loro formazione a quella dei medici italiani... ».

Ed infine le modalità della formazione complementare hanno questi ultimi limiti:

« La durata non può eccedere i due anni.

Il programma comporta un insegnamento tecnico-pratico in funzione della differenza esistente tra le esigenze di formazione richieste nello Stato membro ospitante per il conseguimento del diploma... ».

« Si effettua a tempo pieno in un centro ospedaliero o universitario sotto il controllo delle autorità ed organismi competenti.

Il periodo di formazione complementare può essere richiesto solo in attesa dell'entrata in vigore della raccomandazione del CCE riguardante la creazione, in Italia, di un ciclo di formazione universitaria per il dentista ».

È ovvio ricordare che gli Stati membri abilitano all'esercizio dell'attività di dentista coloro che non sono medici, e che avranno cittadinanza in Italia, dopo il corso complementare. Tale corso non sarebbe, invece, consentito agli stessi italiani, creando conseguentemente un inammissibile titolo di preferenza, che non dovrebbe essere consentito.

Una discriminatoria preferenziale per i cittadini della Germania, del Belgio, della Francia, del Granducato del Lussemburgo e di tutti gli altri paesi della Comunità, per cui è d'uopo provvedere con apposita legge, che ne consenta agli italiani l'eguaglianza e la parità.

Tenuto conto di queste considerazioni inopugnabili che affondano le proprie radici in una necessità sociale di primissimo ordine, ed in particolare delle direttive della Commissione della comunità europea, si ha fiducia che la presente proposta di legge venga accolta con unanime favore.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero della sanità, è autorizzato ad istituire, presso le facoltà medico-chirurgiche delle principali università, speciali sezioni denominate « Istituto di dentistica e protesi dentaria » per l'insegnamento ed il conferimento del diploma di dentista.

Tali sezioni fanno amministrativamente parte della facoltà, con un piano di studi completamente autonomo.

### ART. 2.

Possono accedere al corso « Dentistica e protesi dentaria » gli odontotecnici diplomati che hanno conseguito la relativa maturità presso gli istituti professionali.

### ART. 3.

La durata del corso è biennale.

Le ore e le materie di insegnamento, nonché le esercitazioni pratiche verranno stabilite da apposito regolamento.

Dopo aver terminato il corso e superato i relativi esami, gli allievi seguiranno un corso biennale di tirocinio pratico, a tempo pieno, in un centro ospedaliero sotto il controllo dei competenti organi ed autorità accademiche.

### ART. 4.

Al termine del corso per ottenere il diploma di dentista protesista gli allievi devono discutere una tesi tecnico-scientifica dinanzi a una commissione costituita dal corpo dei docenti.

### ART. 5.

Il diplomato è abilitato a prestare la propria opera al pubblico, dopo denuncia all'ufficio del medico provinciale. La sua opera si estrinseca nella cura dei denti e della cavità orale, nell'opera di otturazione, estrazione, progettazione ed applicazione della protesi.

**ART. 6.**

Gli odontotecnici già diplomati da oltre 10 anni e che per eguale periodo hanno esercitato personalmente e notoriamente, anche in collaborazione di medici, la protesi-dentaria, possono essere abilitati all'esercizio della dentistica e protesi dentaria, su loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, da una commissione presieduta dal medico provinciale e composta da quattro membri, di cui due nominati dalla regione, uno dall'Ordine dei medici ed uno dai sindacati confederati degli odontotecnici.

La decisione della commissione è immediatamente esecutiva; può essere soggetta a reclamo da parte degli interessati, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero della sanità.

**ART. 7.**

Viene istituito presso ogni provincia, secondo le normali leggi, il Collegio dei dentisti.

I collegi principali saranno riuniti in federazione nazionale. Per l'esercizio dell'attività di dentista è obbligatoria la iscrizione al Collegio provinciale.